

IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE

Premessa

1. Oltre alle norme del Codice di Diritto Canonico, il testo base per la preparazione al sacramento del Matrimonio è il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, promulgato dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 5 novembre 1990. La presente nota segue sostanzialmente tale Decreto, richiamando, secondo l'opportunità, indicazioni di altri documenti normativi e pastorali. Traccia una linea generale sulla preparazione al sacramento del Matrimonio, non entra a considerare casi particolari che devono essere affrontati con senso pastorale o, rispettivamente, risolti secondo le norme giuridiche.

La preparazione dottrinale e spirituale

2. “Con il sacramento del Matrimonio, gli sposi cristiani esprimono, nel segno, la loro partecipazione al mistero dell'unità e dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa” (*Premesse al sacramento del Matrimonio*, n.1). La preparazione al sacramento del Matrimonio è di fondamentale importanza per tutta una serie di ragioni, non ultima l'adeguata conoscenza che gli sposi devono avere del sacramento ordinato alla vita cristiana della coppia, della famiglia e della comunità ecclesiale soprattutto in questo nostro tempo a causa della particolare difficoltà in cui il matrimonio viene a trovarsi per concezione di vita, per cultura, per secolarizzazione, per la stessa strutturazione sociale. Tutto ciò chiede che i sacerdoti chiamati ad assistere gli sposi avvertano l'importanza decisiva del loro specifico ministero.

3. “L'assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione del cristiano” (CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, DGM, A 2).

4. La preparazione prossima al Matrimonio comprende soprattutto i colloqui con il sacerdote o la frequentazione obbligatoria dei “corsi per fidanzati” (*cf. Direttorio per la celebrazione del sacramento del Matrimonio*, in Bollettino diocesano 1992, pag. *89) o altre iniziative organiche per l'approfondimento della conoscenza del matrimonio nei suoi valori umani e religiosi, nella sua natura di sacramento per la vita cristiana, degli impegni che da esso derivano. Con serena chiarezza e completezza sia esposto l'insegnamento della Chiesa, sentendosi, il sacerdote, “padre, fratello, pastore e maestro” aiutando gli sposi “coi sussidi della grazia e illuminandoli con la luce della verità” (Giovanni Paolo II, *Familiaris consortio*, n. 73). Ma tutta la comunità ecclesiale sia coinvolta in questa preparazione con la testimonianza di vita dei coniugi cristiani e con quelle iniziative che gli operatori di pastorale familiare promuoveranno per disporre i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (*cf. CJC*, can. 1063, § 2).

5. L'itinerario si chiude con la preparazione liturgica della celebrazione nuziale, in cui si proponga agli sposi la scelta dei testi della Sacra Scrittura, delle preghiere proprie del rito e non manchi l'invito ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia.

6. La preparazione in genere, l'esigenza che il "corso" abbia uno svolgimento articolato e sufficientemente approfondito, la necessità che l'istruzione giuridica sia convenientemente condotta, domandano un tempo adeguato. Si chieda pertanto agli sposi la disponibilità di almeno tre mesi di tempo prima della celebrazione del sacramento.

L'istruttoria matrimoniale

7. Il secondo momento importante nella fase di preparazione è dato dagli incontri del parroco o di un sacerdote suo vicario parrocchiale con i fidanzati per l'istruttoria matrimoniale. Questa non può essere ritenuta adempimento burocratico, né può essere demandata a diaconi e laici. Nell'incontro personale, fatto separatamente con l'una e con l'altra parte, le domande predisposte dal formulario diventano occasione per un discorso amichevole, ampiamente esplicativo di quanto a loro viene chiesto, in modo che possano comprendere e rispondere consapevolmente. Il formulario non è in nessun modo un questionario da consegnare agli sposi affinché lo riempiano, né può essere sostituito da un'autocertificazione.

8. L'istruttoria matrimoniale si prefigge di accertare che nulla si opponga alla valida, lecita e fruttuosa celebrazione del matrimonio (*cf. CJC*, can. 1066). Punti rilevanti sono la libertà di stato, l'assenza di impedimenti, la verità del consenso.

Fermo restando che l'istruttoria come la preparazione e l'assistenza al rito nuziale "sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese" (*cf. CJC*, can. 1115; *Decreto generale sul matrimonio*, n.4), nulla vieta che il parroco competente deleghi a ciò il parroco nella cui parrocchia i nubendi andranno a vivere. Questa procedura è da suggerire soprattutto per quei casi in cui i fidanzati non hanno quasi alcun rapporto con i loro parroci di origine; per gli sposi può essere ottima occasione di conoscere il loro futuro pastore e di inserirsi in una comunità con la quale continuare nel cammino di fede (*cf. Direttorio per la celebrazione del sacramento del matrimonio*, in *Bollettino diocesano* 1992, p. *90, n. 6).

L'istruttoria consiste nella verifica dei documenti, nell'esame degli sposi, nella cura delle pubblicazioni, nella richiesta di pubblicazioni civili, nell'eventuale ricorso all'Ordinario per facoltà particolari, nella concessione di licenza ad altro parroco o di delega per l'assistenza al matrimonio.

9. I documenti da acquisire e da verificare sono: il certificato di Battesimo con le debite annotazioni (valido per sei mesi), il certificato di stato libero, se richiesto (*cf. DGM*, n.9), il certificato di morte del coniuge per persone vedove, altri documenti per casi particolari.

10. Nell'istruttoria del matrimonio da celebrarsi con rito concordatario, è necessario osservare quanto è richiesto dalla normativa statale. Un particolare problema è dato dall'introduzione delle disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa (*L. n.127, dd. 15.5.1997; D.P.R. n. 403 dd. 20.10.1998*), di cui un effetto è la sostituzione del certificato anagrafico con l'autocertificazione. Nella nostra diocesi si è provveduto nel marzo 1999 prescrivendo una specifica autocertificazione sottoscritta dagli sposi (v. Lettera dell'Ordinario diocesano prot. N. 228/99 dd. 5.3.1999). Una recente *Nota* della Presidenza della CEI, dd. 26.3.2001, giudica necessario richiedere agli sposi, per la verifica della loro identità anagrafica e la loro precisa condizione civile, il certificato anagrafico contestuale di residenza, cittadinanza e stato civile. Essi hanno il diritto di ottenere dall'ufficio comunale tale documento. Per quanto possibile i parroci lo richiedano, altrimenti – almeno fino a quando non entrerà in vigore con decreto del Presidente della Repubblica l'atteso *Regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile* – ci si avvalga dell'autocertificazione prescritta in diocesi in data 5.3.1999, come sopra ricordato.

11. Doverosa attenzione va riservata al sacramento della Confermazione non ricevuto dagli sposi. Benché non sia di necessità ai fini della celebrazione del matrimonio, non va trascurata la sua importanza per la vita cristiana e per la stessa vita matrimoniale. Il Codice di Diritto Canonico dice: "...lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo" (*cf. CJC, can. 1065*). È bene, quindi, considerare la situazione prima di rivolgere agli sposi l'invito a celebrare questo sacramento. Nel caso lo accettino si curi una seria catechesi che li prepari a celebrarlo degnamente; se per diverse ragioni non fosse possibile, il parroco suggerisca agli sposi di celebrarlo dopo il matrimonio, offrendosi di accompagnarli nella necessaria preparazione. Qualora si tratti di "nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) l'amministrazione della Confermazione non preceda la celebrazione del Matrimonio" (*cf. Direttorio per la celebrazione del sacramento del Matrimonio, in Bollettino diocesano 1992, pag. *89, n. 5*).

12. In più punti l'esame degli sposi verte su aspetti molto delicati: la motivazione della scelta matrimoniale, la conoscenza reciproca, i condizionamenti della libertà, la piena conoscenza del matrimonio sacramento, la vita di fede. Ma il punto più delicato rimane, probabilmente, l'accertamento del consenso *vere matrimonialis* ed in particolare l'accertamento dell'intenzione circa la proprietà dell'indissolubilità e circa la procreazione. La mentalità corrente, che ben conosciamo, crea ambiguità molto serie tanto nella disposizione interiore, intelligenza e volontà, quanto nelle espressioni verbali. È opportuno, quindi, che, con linguaggio molto chiaro e con domande puntuali, si cerchi di capire l'intenzione vera degli sposi in ordine alla natura, alle proprietà ed ai fini del matrimonio. Una volontà contraria agli elementi essenziali del matrimonio o ad una sua proprietà essenziale rende nullo il consenso (*cf. CJC, can. 1101 § 2*). In caso sorgessero dei dubbi non si proceda senza prima aver approfondito responsabilmente la cosa. L'esame degli sposi mantiene validità per sei mesi.

13. Quando l'istruttoria presenta aspetti peculiari o complessi è opportuno far ricorso immediato all'Ordinario. Non si stabiliscano ipotetiche soluzioni o date di celebrazioni del matrimonio. Per prassi, in diocesi non si concede l'autorizzazione al matrimonio quando è in corso un processo di divorzio per

precedente matrimonio civile o quando manca la registrazione della sentenza di divorzio. Non è concessa nemmeno l'autorizzazione al matrimonio di minorenni prima che intervenga l'autorizzazione del Tribunale dei minori.

14. L'istruttoria matrimoniale si conclude con le pubblicazioni, che rispondono ad un'esigenza di bene comune. Nel caso di matrimonio con rito concordatario le pubblicazioni devono essere richieste al Comune di residenza di almeno uno degli sposi. Per quanto indicato al n. 10, la richiesta all'Ufficio di Stato Civile non è accompagnata da altro documento. Il matrimonio potrà essere celebrato solo dopo aver ottenuto il *nulla osta* del Comune.
15. La presentazione dell'intero fascicolo istruttorio all'Ordinario per la concessione del *nulla osta* alla celebrazione è limitata al caso di celebrazione del matrimonio in altra diocesi. Al fascicolo venga allegato l'attestato riassuntivo che sarà trasmesso, assieme alla licenza, al parroco del luogo di celebrazione. Nell'ambito della nostra diocesi la vidimazione non è richiesta quando il matrimonio si celebra nella parrocchia che ha svolto l'istruttoria né quando il matrimonio viene celebrato in altra parrocchia. In questo caso al rispettivo parroco deve essere inviato l'attestato riassuntivo della documentazione unitamente alla licenza di assistere al matrimonio (*cfr DGM*, n. 23).

La celebrazione del matrimonio

16. "I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui uno o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese..." (*cfr CJC*, can. 115). In forza della dimensione ecclesiale del sacramento e del suo significato per la vita della comunità, il luogo più consono per la celebrazione è la chiesa della comunità parrocchiale in cui gli sposi sono inseriti e alla cui vita e missione partecipano. Per questo motivo possono essere prese in considerazione anche le comunità parrocchiali nelle quali gli sposi hanno vissuto il loro cammino di formazione cristiana talora assumendo impegni di servizio pastorale oppure quella parrocchia in cui andranno ad abitare. È opportuno che la scelta sia orientata da tali ragioni, anche se rimane la possibilità che "con il permesso dell'Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio si celebri altrove" (*cfr CJC*, can. 115). Per quanto è possibile, tuttavia, i pastori d'anime cerchino di dissuadere i fidanzati dal voler preferire alla propria chiesa parrocchiale una qualche altra chiesa per ragioni estetiche, intimistiche, di moda o altre. Il parroco a cui una coppia di fidanzati, non appartenenti alla sua parrocchia, chiedessero di celebrare il loro matrimonio nella sua chiesa, non prenda alcun impegno né fissi date per la celebrazione, ma con cordialità e cortesia, li inviti a rivolgersi al loro parroco per l'istruttoria matrimoniale, per la preparazione al sacramento e per la celebrazione. Sarà il loro parroco a concedere l'eventuale licenza al parroco della chiesa prescelta, se ciò sembrerà giustificato ed opportuno. Sembra pure doveroso che a tale proposito vi siano un'informazione e uno scambio di vedute fra i due parroci e, comunque, sia garantita una seria preparazione degli sposi al matrimonio.

17. Ha grande significato la celebrazione del matrimonio “nel giorno del Signore”. La liturgia festiva favorisce la piena manifestazione della natura ecclesiale e sacramentale del patto coniugale tra i battezzati in forma sociale e comunitaria (*cf* *Familiaris consortio*, n. 67). È però necessario valutare responsabilmente tale scelta perché in alcun modo non venga alterata la caratteristica propria della celebrazione domenicale o turbata la partecipazione della comunità parrocchiale. Si tenga presente che si deve celebrare la Messa della domenica e che si può sostituire la seconda lettura con una tra quelle indicate nel Legionario per il rito del Matrimonio, se non si tratta di un giorno in cui ciò sia vietato (*cf* *Premesse al sacramento del Matrimonio*, n.13).

18. “Nella celebrazione delle nozze si faccia attenzione anche al tempo liturgico, sia per quanto riguarda la scelta dei formulari e delle letture, sia per quanto riguarda lo svolgimento esteriore. In particolare, se per giusto motivo, il matrimonio viene celebrato in Avvento, in Quaresima o in altri giorni a carattere penitenziale, si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi tempi” (CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, n. 81).

19. Il Matrimonio viene celebrato, ordinariamente, durante la S. Messa. Pare persino superfluo ricordare che, se gli sposi sono i ministri del sacramento del Matrimonio, non sono però concelebranti dell'Eucaristia, per cui per nessuna ragione siano fatti salire all'altare e posti accanto al Presidente. Gli sposi informino colui che presiederà alla celebrazione su alcuni loro desideri circa lo svolgimento del rito e ne seguano i consigli, le direttive e le eventuali limitazioni. La loro partecipazione all'Eucaristia, se possibile, avvenga con la comunione sotto le due specie.

Quando il matrimonio viene celebrato da una parte cattolica con una parte acattolica appartenente ad una Chiesa orientale ortodossa può essere consentita la celebrazione della S.Messa (*cf* *Istruzione del Segretariato per l'Ecumenismo*, 1972). La parte ortodossa può partecipare, a sua discrezione, alla comunione eucaristica (*cf* *CJC*, can. 844 § 3).

“Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si deve usare il rito del Matrimonio senza la Messa (*Premesse...*, nn. 40-57). Se poi la circostanza lo richiede si può, con il consenso dell'Ordinario del luogo, usare il rito del Matrimonio senza Messa (*Premesse...*, nn. 21-39), omettendo però la comunione eucaristica del coniuge non cattolico, perché tale comunione non è consentita dalla legge generale” (*Premesse...*, n. 10). “Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un non battezzato, si deve usare il rito riportato ai nn. 58-72” (*Premesse...*, n. 10). La celebrazione può svolgersi in chiesa o in altro luogo conveniente (*cf* *CJC*, can. 1138 § 3; *Premesse...*, n.58).

20. Il carattere religioso e sacramentale della celebrazione esige una liturgia esemplare, semplice e solenne, dignitosa ed uguale per tutte le coppie di sposi, in grado di esprimere la verità del mistero che viene celebrato. La concelebrazione da parte di più presbiteri non ha lo scopo di dare solennità al rito, ma di esprimere la partecipazione del presbitero agli eventi di familiari ed amici nel modo che gli è più proprio. Pertanto il vescovo concede la concelebrazione, anche in caso di binazione, a condizione che non venga percepita alcuna offerta e si faccia attenzione a non accentuare la solennità della celebrazione, anche allo scopo di evitare inutili ed inopportuni confronti (*v. Indicazioni*

generali liturgico-rituali, fascicolo unito al Calendario liturgico per la diocesi 2000, pag. 21*, n. 7).

Va ricordata agli sposi la raccomandazione proposta dal *Direttorio per la pastorale familiare* della CEI perché si abbia cura che nella celebrazione siano evitate distinzioni tra persone, il lusso e gli sprechi mentre sia preferita la sobrietà e l'attenzione ai poveri. "La rinuncia ad un lusso che contraddice alla povertà di tanti fratelli, deve fare del momento delle nozze un'occasione di carità più largamente diffusa per i fratelli più poveri e abbandonati" (CEI, *Evangelizzazione e matrimonio*, 1975, nn. 88-89).

Aspetti particolari della celebrazione

21. *L'addobbo floreale* sia sempre sobrio e, possibilmente, limitato alla zona presbiterale; la parte riservata all'assemblea sia eventualmente ornata da qualche segno. Si usi maggiore sobrietà quando il Matrimonio si celebra in Avvento, Quaresima o in altro giorno a carattere penitenziale (*cf. Premesse...*, n. 13). L'addetto all'addobbo, prima di iniziare il suo lavoro, si presenti al parroco e ne segua le indicazioni.

22. *Il servizio fotografico* rende possibile conservare il ricordo di un giorno importante nella vita degli sposi e segna pure una tappa significativa del loro cammino di fede. Sia limitato, pertanto, a determinati momenti ben precisi: ingresso, rito del sacramento, offertorio, scambio del segno di pace, comunione degli sposi, firme, uscita. Non è consentita alcuna ripresa fotografica in altri momenti, come letture, omelia, consacrazione.

Vi siano soltanto un fotografo ed eventualmente un tele-operatore, scelti dagli sposi. Questi, prima del rito, si presentino al parroco, siano dignitosamente vestiti, conoscano il rito del Matrimonio, abbiano l'avvertenza di muoversi con discrezione nel presbiterio e in chiesa, rispettino i momenti liturgici che richiedono particolare raccoglimento, non usino luci accecanti che disturbano e distraggono. In ogni caso si attengano alle norme convenute tra i sindacati dei fotografi e l'ufficio liturgico diocesano.

23. *La musica e i canti* che accompagnano il rito siano davvero espressione di quella musica che è considerata sacra perché "composta per la celebrazione del culto divino, dotata di santità e bontà di forme" (*Musicam sacram*, n. 4). La mancanza di canti può essere supplita dal suono dell'organo o di altri strumenti consentiti (*cf. Musicam sacram*, nn. 64-65).

L'organista, o altro musicista, non si presti ad eseguire alcuna musica che non abbia i requisiti di "musica sacra", anche se richiesta dagli sposi. Anzi, considerato il fatto che il repertorio comunemente in uso per la liturgia nuziale non è "musica sacra" (Marcia nuziale di Mendelssohn o di Wagner, largo di Haendel, Sogno di Schumann e la stessa Ave Maria di Schubert) ma è ammesso perché fa parte della consuetudine, l'organista stesso o il musicista consiglino brani alternativi più adatti al rito.

Abbiano attenzione a che il suono dell'organo o degli altri strumenti non si sovrapponga "alle orazioni o ai canti eseguiti dal sacerdote celebrante e neppure alle letture proclamate dal lettore o dal diacono" (*cf. Principi e norme per l'uso del Messale romano*, n. 12) ed ancor meno alla "preghiera eucaristica" che esige assoluto silenzio.

Agli “a solo” si preferisca, per quanto possibile, la partecipazione in canto dell’assemblea, almeno per l’Alleluja, il Santo, le acclamazioni dopo la consacrazione.

Se gli sposi vogliono ricorrere a persone da loro conosciute perché accompagnino la liturgia usando strumenti in dotazione alla chiesa o di proprietà personale, purché consentiti, avvertano il parroco o il rettore della chiesa e gli facciano pervenire in tempo utile il repertorio.

Notifica dell’avvenuta celebrazione del matrimonio.

24. “Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo” (*cfr CJC, can. 1122 § 2*).